

DELIBERA N. 167/04/CSP

**Esposto presentato dal Dott. Stefano Tassi
(Segretario di “Democrazia dei valori” di Piacenza)
nei confronti della società Editoriale Liberta’ S.p.a.
(Quotidiano “Liberta’”) per la presunta violazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 60/04/CSP del 14 aprile 2004, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2004*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la segnalazione del dott. Stefano Tassi, segretario di “Democrazia dei Valori” di Piacenza, pervenuta in data 1° giugno 2004 (prot. n. 251/EA/04/NA) nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del quotidiano “*Libertà*”, edito dalla società Editoriale Libertà S.p.A., in quanto, contrariamente alla scelta editoriale, resa nota in data 18 e 30 maggio 2004, di non dare spazio a comunicazioni di contenuto elettorale inviate dai candidati nel rinnovo della Provincia di Piacenza, ha pubblicato varie lettere e comunicati stampa, relativi anche al periodo precedente alla consultazione elettorale in corso, ad esclusione di quelle provenienti dall’esponente, il tutto con violazione, a detta del denunciante medesimo, della parità di accesso al mezzo della stampa tra tutti i soggetti politici;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2004 (prot. n. 330/EA/04/NA), ultimo giorno del primo turno elettorale amministrativo, è pervenuta la nota con la quale l’esponente ha trasmesso la documentazione integrativa dell’esposto, utile ai fini della

procedibilità del medesimo, comprovante l'avvenuto invio anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d), della legge n. 28 del 2000, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della citata delibera n. 60/04/CSP;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, n. II, lettere a) e b), della citata delibera n. 60/04/CSP, secondo il quale si intendono per soggetti politici *“nel periodo intercorrente la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale”*;

RILEVATO che dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dall'articolo dal titolo: *Democrazia dei valori: <<Ecco perché non corriamo>>*, pubblicato sul quotidiano in oggetto in data 7 maggio 2004, risulta che l'esponente è un soggetto che non ha partecipato alla competizione elettorale in corso di svolgimento;

RITENUTO che, per l'effetto, l'esponente non è un soggetto legittimato, ai sensi dell'articolo 10, della legge 22 febbraio 2000, n.28;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di non doversi procedere.

Roma, 14 luglio 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian